RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 29/8/2022
RFI-NEMI.DOIT.AN.ING\A0018\P\2022\0000597

Vice Direzione Generale Network Management Infrastrutture
Direzione Operativa Infrastrutture
Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale - Ancona
S.O. Ingegneria
Il Responsabile

Spett.le
Comune di Roseto degli Abruzzi
Settore I - Servizio I - Governo del Territorio
Piazza della Repubblica,
64026, Roseto degli Abruzzi
PEC: protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it

Oggetto: Variante al PRG di un'area edificabile a destinazione B5 in via Makarska, Piano di lottizzazione di un comparto a progettazione unitaria denominato "Collequattrini Mare" – Avviso di convocazione Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, L. 241/1990 e ss..mm.ii.

In riferimento alla Conferenza di Servizi di cui in oggetto e all'istanza, registrata in arrivo al protocollo RFI-NEMI.DOIT.AN.INGPECA20220000334 del 23/08/2022, esaminata la documentazione trasmessa, si esprime parere favorevole di massima al Piano di lottizzazione di un comparto a progettazione unitaria denominato "Collequattrini Mare", vincolato all'ottemperanza dei seguenti adempimenti/prescrizioni:

- Lungo i tracciati delle linee ferroviarie vige il limite di inedificabilità per una fascia di rispetto di 30 m dalla più vicina rotaia (ai sensi dell'art. 49 del DPR 753/80), per cui qualsiasi intervento di ampliamento o realizzazione di nuovi manufatti o opere di urbanizzazione che ricada in tale area dovrà essere subordinato al rilascio di autorizzazione in deroga da parte di questa S.O. ai sensi del DPR 753/80;
- Non saranno autorizzate nuove costruzioni a destinazione residenziale all'interno della fascia di vincolo ferroviario (30 mt dalla più vicina rotaia);
- Le nuove strutture a destinazione produttivo/commerciale (esclusa la destinazione uffici) potranno essere realizzate ad una distanza non inferiore a 20 mt dalla più vicina rotaia;
- Per gli edifici esistenti già presenti all'interno della fascia di vincolo ferroviario, oggetto di demolizione e ricostruzione, non saranno concessi aumenti di superficie/volume residenziale, né variazione della sagoma o distanza dalla più vicina rotaia, che dovrà rimanere inalterata rispetto allo stato ante operam;
- Non saranno autorizzati cambi di destinazione d'uso che comportino limiti più restrittivi per la componente rumore/vibrazioni;
- La realizzazione di nuove strutture/manufatti o opere di urbanizzazione in adiacenza al tracciato ferroviario dovrà prevedere un' adeguata recinzione con caratteristiche conformi agli standard di sicurezza di RFI, da posizionare sul confine ferroviario, tutta all'interno della proprietà privata, provvista di cordolo in cemento armato di altezza non inferiore a cm 50 (rispetto alla quota lato ferrovia) con sovrastante rete metallica elettrosaldata zincata e plastificata con filo del diametro minimo di mm 4 e maglie di

mm 50x50 oppure pannelli in "orsogrill", sorretta da paletti di adeguata sezione in ferro/acciaio di dimensioni 6x6 o di altra sezione di equivalente resistenza, realizzata in tratti di metri 10 intercalati da distacchi di cm 5, senza punte rivolte verso l'alto, con altezza minima totale metri 1,80/2,00 lato strada. Il muro di recinzione dovrà essere munito di fori di diametro minimo di mm 50 posti ad interasse di ml 5 circa per lo smaltimento a valle delle acque provenienti dalla sede ferroviaria.

- Il posizionamento di sorgenti luminose ed essenze arboree dovrà essere effettuato conformemente alle disposizioni di cui agli art. 39 e 52 del DPR 753/80. In particolare, gli eventuali sostegni dell'illuminazione dovranno essere posizionati ad una distanza dal confine ferroviario pari alla loro altezza massima al fine di non creare soggezioni all'esercizio ferroviario in caso di ribaltamento.
- Le siepi, potranno essere poste a dimora solo se mantenute nel loro massimo ingombro, ad una distanza non inferiore a cm 50 dalla recinzione per consentire la loro manutenzione dall'interno della proprietà privata e la loro altezza non potrà comunque superare quella della adiacente recinzione.
- Eventuali opere di attraversamento della sede ferroviaria dovranno essere sempre e comunque preventivamente autorizzate da questa Direzione, dietro esame di specifici elaborati tecnici, e disciplinati da apposita convenzione, recante norme e obblighi di gestione e manutenzione nonché gli oneri economici a carico del richiedente.
- Le condotte idriche e fognarie ricadenti nella fascia 6-10 m dalla più vicina rotaia dovranno essere opportunamente protette con controtubo come da disposizioni tecniche contenute nel Decreto 04/04/2014, "Norme tecniche per gli attraversamenti e parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie e altre linee di trasporto", mentre quelle ricadenti nella fascia 10-30 m dalla più vicina rotaia dovranno essere preventivamente autorizzate in conformità con quanto prescritto dal DPR 11/7/1980 n. 753.
- I gasdotti andranno posizionati a distanza non inferiore ai 20 m dalla più vicina rotaia e se ricadenti nella fascia 20-30 m dovranno essere preventivamente autorizzati in conformità con quanto prescritto dal DPR 11/7/1980 n. 753.

Il presente parere non costituisce autorizzazione in deroga.

L'autorizzazione in deroga, ai sensi del DPR 753/80, sarà rilasciata solo a seguito di istanza formale indirizzata alla Scrivente, corredata da elaborati progettuali di dettaglio (planimetrie, relazione illustrativa, sezioni, dettagli costruttivi) di tutte le opere ricadenti entro la fascia di vincolo ferroviario, avendo cura di indicare le distanze riferite alla più vicina rotaia.

Distinti saluti

Nicola Aquilanti

mail: **a.stornelli@rfi.it**
tel: 3138085931
pec: rfi-dpr-dtp.an.ing@pec.rfi.it